

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina - Presidente -
Dott. BELLINI Ubaldo - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO Guido - Consigliere -
Dott. GIANNACCARI Rossana - Consigliere -
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23761-2014 proposto da:

**** S.r.l., in persona dell'amministratore unico P.G.P., rappresentata e difesa dall'Avvocato SERGIO ROMANELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Enrico Dante in ROMA, VIA TACITO 10;

- ricorrente -

contro

M.W. rappresentato e difeso dall'Avvocato M. LUISA GALBIATI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in LA SPEZIA, VIA XXIV MAGGIO 136;

- controricorrente -

e contro

**** S.p.a., (già Lloyd Adriatico s.p.a), in persona del Procuratore legale rappresentante pro tempore;

- intimata -

avverso la sentenza n. 875/2014 della CORTE d'APPELLO di GENOVA, depositata il 27/06/2014;

letta la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione la **** srl conveniva in giudizio, davanti al Tribunale della Spezia, M.W. per sentirlo dichiarare responsabile dei danni ad essa arrecati in conseguenza di errori compiuti nell'esercizio della sua attività professionale di architetto e relativi alla progettazione e direzione dei lavori per la costruzione di un immobile da adibire a Centro commerciale in (OMISSIS), previa demolizione di un fabbricato preesistente.

Il convenuto si costituiva, domandava il rigetto della domanda attrice ed in via riconvenzionale il pagamento dei suoi compensi, nonché di essere autorizzato a chiamare in causa la **** **** per essere manlevato.

La **** si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria.

Il Tribunale della Spezia, istruita la causa con l'audizione di testi e l'espletamento di Ctu, con sentenza n. 786/11, accoglieva sia la domanda attrice che la riconvenzionale, disponendo, previa compensazione, che la **** srl corrispondesse al convenuto Euro 151.700,22, oltre accessori.

La **** srl proponeva appello. Si costituivano la **** ed il M..

La Corte di Appello di Genova, nel contraddittorio delle parti, avendo proposto M.W. appello incidentale in ordine alla sua condanna a risarcire il danno, con sentenza n. 875/14, respingeva tutte le impugnazioni.

La **** srl ha presentato ricorso per cassazione sulla base di un motivo, cui ha resistito con controricorso il solo M.W.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con un unico motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 340 del 1976, della L. n. 404 del 1977, art. 6, degli artt. 1339, 1418 e 2233 c.c., in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che i minimi tariffari relativi alla professione di architetto non possano essere derogati con un accordo fra le parti; ciò alla luce della circostanza che i detti minimi non sono dettati per tutelare un interesse generale della collettività e che l'ordinamento non prevede la sanzione della nullità in caso di patti derogatori.

1.2. - Il motivo è fondato.

1.3. - Con specifico motivo di gravame, l'appellante **** s.r.l. aveva lamentato che il giudice di primo grado, nel riferirsi alla L. n. 340 del 1976 (che stabilisce che i minimi di tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti sono inderogabili) avesse ommesso di effettuare un qualsiasi vaglio della giurisprudenza in materia. Rilevava la società che le

parti si erano accordate per il compenso professionale al M. con l'atto di affidamento dell'incarico allo stesso; e che solo al momento della costituzione in giudizio il professionista aveva disatteso gli accordi convenuti, reclamando un compenso professionale assai superiore secondo tariffa, la quale tuttavia è considerata dalla giurisprudenza come fonte normativa residuale, applicabile ove non vi sia pattuizione tra le parti. E quindi (continuava l'appellante) non potrebbe ritenersi nullo, in carenza di una esplicita previsione in tal senso, l'accordo elusivo dell'obbligatorietà dei minimi inderogabili delle tariffe professionali, che sono dettati nell'interesse del decoro e della dignità delle singole categorie professionali, sicché il momento derogatorio potrà semmai essere adeguatamente tutelato in ambito disciplinare. La Corte territoriale, in risposta a tale motivo, ha osservato che la Corte di cassazione, con sentenza n. 6627 del 2012 ha respinto il ricorso presentato da un architetto avverso la decisione con cui i giudici di merito non avevano ritenuto operante, nel calcolo del compenso relativo ad un incarico che lo stesso aveva ricevuto da parte di un ente pubblico, il principio della inderogabilità dei minimi tariffari tra il professionista ed il cliente, così motivando: "l'inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti per i professionisti è circoscritta dalla L. 1 luglio 1977, n. 404, art. 6 ai soli incarichi professionali privati e non vale, pertanto, per gli incarichi conferiti da enti pubblici, in quanto detta norma, interpretando autenticamente la L. 5 maggio 1976, n. 340, art. unico - che sancisce l'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti - ne ha limitato l'applicazione ai rapporti intercorrenti tra privati, con previsione che non viola l'art. 3 Cost., poiché la derogabilità dei minimi tariffari prevista dall'art. 6, legge cit. riguarda anche i professionisti privati (Cass. n. 14187 del 27/06/2011; Cass. n. 21235 del 05/10/2009; Cass. n. 18223 del 11/08/2009)". E, poiché nel caso di specie si controverte in relazione ad un incarico conferito non da un ente pubblico ma da un privato, la Corte d'appello ha confermato la correttezza della decisione di primo grado nel ritenere che la L. n. 340 del 1976, stabilisce che i minimi di tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti sono in questi casi inderogabili.

1.4. - Costituisce principio largamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, dal quale il Collegio non intende discostarsi (di recente, Cass. n. 21235 del 2013; Cass. n. 1900 del 2017), quello secondo il quale il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera, solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c., pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36 Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa, secondo il richiamato orientamento, la nullità, ex art. 1418 c.c., comma 1, del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale (Cass. n. 21235 del 2009; Cass. n. 17222 del 2011; Cass. n. 1900 del 2017).

A questa conclusione si giunge alla luce dei principi espressi da questa Corte a sezioni unite (Cass. sez. un. n. 18450 del 2005), che, pur applicati in una fattispecie nella quale il committente era una pubblica amministrazione, sono pienamente applicabili anche nel caso in cui il committente sia un soggetto privato. Occorre premettere che l'articolo unico della L. n. 340 del 1976, stabiliva che i minimi di tariffa per gli onorari a vacanza, a percentuale ed a quantità, fissati dalla L. 2 marzo 1949, n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con la citata L. 2 marzo 1949, n. 143." La L. 404 del 1977, art. 6, ha poi stabilito che "L'articolo unico della L. 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati". Peraltro, nel richiamato precedente di questa Corte a sezioni unite, si riafferma che, nella disciplina delle professioni intellettuali, il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale è dato ricorrere, ai sensi dell'art. 2233 c.c., soltanto in assenza di pattuizioni al riguardo e pertanto le limitazioni al potere di autonomia delle parti e la prevalenza della liquidazione in base a tariffa possono derivare soltanto da leggi formali o da altri atti aventi forza di legge riguardanti gli ordinamenti professionali. Il primato della fonte contrattuale impone di ritenere che il compenso spettante al professionista, ancorché elemento naturale del contratto di prestazione d'opera intellettuale, sia liberamente determinabile dalle parti e possa anche formare oggetto di rinuncia da parte del professionista, salva resistenza di specifiche norme proibitive che, limitando il potere di autonomia delle parti, rendano indisponibile il diritto al compenso per la prestazione professionale e vincolante la determinazione del compenso stesso in base a tariffe. Nella normativa concernente le professioni di ingegnere ed architetto manca una disposizione espressa diretta a sanzionare con la nullità eventuali clausole in deroga alle tariffe e, sul piano logico, le norme sull'inderogabilità dei minimi tariffari sono contemplate non a tutela di un interesse generale della collettività ma di un interesse di categoria, onde per una clausola che si discosti da tale principio non è configurabile - in difetto di un'espressa previsione normativa in tal senso - il ricorso alla sanzione della nullità, dettata per tutelare la violazione d'interessi generali. Il principio d'inderogabilità è diretto ad evitare che il professionista possa essere indotto a prestare la propria opera a condizioni lesive della dignità della professione (sicché la sua violazione, in determinate circostanze, può assumere rilievo sul piano disciplinare), ma non si traduce in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, allorché questa sia stata valutata dalle parti nel quadro di una libera ponderazione dei rispettivi interessi (Cass. n. 15786 del 2013).

1.5. - Sulla base di tali principi, il motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Genova, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la stessa alla Corte d'appello di Genova, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2018